

## CITTÀ DI GUARDIAGRELE



Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) C.F. e P.IVA 00239980691

Pec: comune guardiagrele@pec.it e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.ib



CONCESSIONE n.35/T

PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA

DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

## Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda acquisita al prot. n.16224 in data 23.06.2025 presentata dal Sig. Panaccio Davide, nato a Guardiagrele l'11.07.2005 ed ivi residente (CH) in Località Colle Luna n.15, C.F.:PNCDVD05L11E243Q, in qualità di Rappresentante Legale della Società "Romantino s.r.l.s." con sede a Guardiagrele piazza San Francesco n.5 P. IVA 02762960694 tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq.10 in traversa I San Francesco dal giorno 4 luglio 2025 al giorno 14 settembre 2025 escluso i lunedì (7-14-21-28 luglio; 4-11-18-25 agosto; 1-8 settembre), per il posizionamento di tavoli, sedie e arredi necessari allo svolgimento della propria attività commerciale all'esterno del locale;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.16378 del 24.06.2025, rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

## Concede

alla Società ROMANTINO S.R.L.S. con sede a Guardiagrele piazza San Francesco n. 5 P. IVA 02762960694 e per essa in qualità di Rappresentante Legale al Sig. Panaccio Davide, meglio sopra generalizzato, l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie di mq. 10 in traversa I San Francesco dal giorno 4 luglio 2025 al giorno 14 settembre 2025 escluso i lunedì (7-14-21-28 luglio; 4-11-18-25 agosto; 1-8 settembre), per il posizionamento di tavoli, sedie e arredi necessari allo svolgimento della propria attività commerciale alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione.

Per la presente Concessione è dovuto un canone da versare all'atto del ritiro del provvedimento, detto versamento costituisce condizione di efficacia del presente atto di concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- » sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa. Può essere consentita la voltura della concessione, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, previa domanda di cambiamento dell'intestazione;
- wersamento del canone alle scadenze previste.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

- 1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
  - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
  - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
  - la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;
- 2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. sono causa di estinzione della concessione:
  - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
  - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 02.07.2025

H Funzionario Responsabile
(Dott. Rocco RANIERI)